

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 10/03/2026

FATTO

Questi i fatti riferiti. Parte ricorrente nel giugno 2025 ha aperto un rapporto di c/c presso l'intermediario convenuto aderendo all'iniziativa promozionale del tasso al 3,5% per sei mesi. Fino al 14/10/2025 parte ricorrente verificava giornalmente gli interessi maturati, che sarebbero stati accreditati il 31/12. In data 15/10/2025 parte ricorrente constatava che il tasso era stato ridotto allo 0,5% e gli interessi figurativi erano stati ridimensionati senza alcun preavviso. Presentato il reclamo, l'intermediario dava riscontro negativo, in quanto, a suo dire, il regolamento dell'iniziativa prevedeva, per il conseguimento degli interessi, l'utilizzo della carta di debito per un importo di almeno € 100,00. Dice parte ricorrente che tale regolamento non è stato né consegnato né accettato, che le condizioni cui era subordinato il riconoscimento del tasso di favore erano richiamate solo tramite asterico apposto di fianco al tasso per rinviare alla sezione del sito dove è stato pubblicato il regolamento e che non ha ricevuto alcun avviso dall'intermediario. Parte ricorrente chiede quindi l'accertamento della "scorrettezza" dell'intermediario "per mancata trasparenza e modifica retroattiva del tasso di interesse applicato" e la condanna dello stesso "a riconoscere gli interessi al tasso promozionale del 3,5% per il periodo di validità originariamente previsto (sei mesi dall'apertura del conto) ..."

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso esponendo quanto segue: (a) parte ricorrente ha aperto in data 19/06/2025 il rapporto di c/c n. *321 e in data 16/06/2025 il rapporto di c/c n. *452, legato alla carta di debito n. *5659; (b) dal 25/05/2025 al 19/07/2025 la banca ha promosso un'iniziativa commerciale, riconoscendo il tasso promozionale a coloro che: (i) sottoscrivevano tra il 25 maggio 2025 e il 19 luglio

2025 il modulo di richiesta di conto corrente A* con richiesta della carta di debito e il modulo di richiesta di conto A* del c/c; (ii) attivavano entro il 30 settembre 2025 il conto corrente A*, di cui risultano titolari o contitolari, con almeno un primo versamento; (iii) attivavano entro il 30 settembre 2025 la carta di debito e utilizzavano la stessa per effettuare una o più transazioni per un importo complessivo minimo di 100,00€; (iv) attivavano entro il 30 settembre 2025 il conto A*, di cui risultano titolari o contitolari, effettuando un primo versamento; (c) le condizioni specificavano inoltre che in caso di mancato rispetto dei termini si sarebbe applicato il c.d. tasso base; (d) parte ricorrente non ha rispettato il terzo punto del regolamento, in quanto non ha utilizzato la carta di debito per effettuare una o più transazioni per un importo complessivo minimo di € 100,00; (e) non essendo stata rispettata tale condizione è stato applicato il tasso promozionale del 3,5% fino al 31/07/2025 e il c.d. tasso base dello 0,5% a partire dall'1/08/2025.

Parte ricorrente ha replicato che: (i) se il termine per poter realizzare la condizione relativa all'utilizzo della carta di debito per almeno € 100,00 era il 30/09/2025, non sarebbe stato possibile accertare prima alcun inadempimento; (ii) l'applicazione del c.d. tasso base già dal 1/08 risulta quindi anticipata e priva di fondamento; (iii) se l'informazione relativa al ricalcolo peggiorativo degli interessi fosse stata resa disponibile già nel mese di agosto sarebbe stata in tempo per adempiere alla condizione richiesta; (iv) la rappresentazione continuativa, per diversi mesi, del tasso promozionale e degli interessi maturati ha generato un legittimo affidamento circa la corretta applicazione dell'iniziativa; (v) la modalità di pubblicazione del regolamento non può ritenersi idonea ad una corretta conoscenza da parte del consumatore.

L'intermediario ha controreplicato solo per insistere nel rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione dell'Arbitro riguarda la modifica del tasso di interesse promozionale (pari al 3,55%) da applicare al conto corrente, in assenza di comunicazioni preventive da parte dell'intermediario, avendo parte ricorrente aderito ad un'iniziativa dell'intermediario, che prevedeva l'applicazione di detto tasso promozionale a favore di coloro che avessero rispettato determinate condizioni. Questi i fatti che emergono dalla documentazione in atti.

A giugno 2025 parte ricorrente apriva un rapporto di c/c aderendo alla promozione che garantiva il 3,5% di interessi per sei mesi ai nuovi clienti che avessero soddisfatto una serie di requisiti, tra i quali quello di utilizzare la carta di debito associata al conto corrente per effettuare una o più transazioni per un importo complessivo minimo di €100,00. Tuttavia, parte ricorrente sembra non essere stata pienamente consapevole di tutte le condizioni cui gli interessi di favore erano subordinati e quindi, avendo monitorato tramite app gli interessi maturati giornalmente, si sorprende di vedere in data 15/10/2025 che il tasso era stato ridotto allo 0,5%. Agli atti risulta (perché prodotto dalla stessa parte ricorrente) il regolamento della promozione dal quale risultano tutte le condizioni di cui si discute: (a) il lasso temporale entro cui dovevano essere accesi il conto corrente A*** con richiesta di carta di debito ed il Conto A*** *“con pari intestazione”* (25 maggio / 19 luglio 2025); (b) la data entro cui doveva essere attivato il Conto Corrente A*** *“con almeno un primo versamento”* (30 settembre 2025); (c) la data entro cui doveva essere attivato il Conto A*** *“con almeno un primo versamento”* (30 settembre 2025); e, per quanto rileva in questa sede, (d) la data entro cui doveva essere attivata e utilizzata *“per una o più transazioni per un importo complessivo minimo di 100,00€”* la carta di debito associata al Conto Corrente A*** (30 settembre 2025). Dunque, non era sufficiente l'apertura dei due conti correnti (il conto per la gestione quotidiana e il conto deposito), ma entro il 30 settembre 2025, oltre ai versamenti, doveva essere attivata ed utilizzata la carta di debito per l'importo minimo sopra indicato, cosa che è pacifico parte ricorrente non abbia fatto.

Contesta in proposito parte ricorrente che l'unica condizione richiamata al momento dell'adesione alla promozione riguardava le date di adesione ed in particolare sottolinea che, tra la documentazione ricevuta, l'unico riferimento al regolamento promozionale fosse costituito da un asterisco che rinviava a una sezione del sito internet in cui lo stesso risultava pubblicato. Tuttavia, il tenore delle "condizioni generali ca", alla voce "Tasso creditore annuo nominale per Nuovi Clienti Conto A***" ove si legge "3,50%**" rinvia chiaramente - alla nota richiamata (**) - ad una specifica sezione del sito: si legge, infatti, che "Per iniziative promozionali che riguardano Conto A***" "fai riferimento al sito www.xxx.it, sezione trasparenza 'Regalo per te' (www.xxx.it/collegamenti-utili/offerte-regalo-per-te-html)", nota che va letta in correlazione alle informazioni rese disponibili in sede di pubblicizzazione dell'iniziativa tramite il già menzionato regolamento, che le esplicitava tutte. Quindi, se parte ricorrente, come avrebbe dovuto, avesse verificato quanto indicato nella sezione richiamata, ben avrebbe potuto avere conferma che occorreva (anche) attivare e utilizzare la carta di debito. In conclusione, nel momento in cui parte ricorrente ha aderito all'iniziativa, l'intermediario aveva messo a disposizione dei potenziali aderenti l'intero quadro delle condizioni da adempiere per potersi vedere accreditati dopo i previsti sei mesi interessi quantificati al tasso del 3,50%.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non sussisteva in capo all'intermediario alcun obbligo di avviso, ad adesione avvenuta, nell'imminenza della scadenza delle date entro cui dette condizioni dovevano essersi verificate: siffatto obbligo non consegue ai principi generali in tema di trasparenza ed informativa ovvero di protezione. Se è, infatti, vero che è onere dell'intermediario rendere un'informativa puntuale e chiara delle condizioni della promozione, è anche vero che, alla luce di quanto di si è detto sopra, tale informativa vi è stata e che è onere del cliente porre diligentemente in essere tutte le attività cui il maggior interesse è correlato secondo il regolamento senza che, per l'appunto, vi sia in relazione a ciò un onere informativo aggiuntivo dell'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE